

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI

Gli aspetti pratici dell'adeguata verifica del cliente, la registrazione e la conservazione dei dati e la segnalazione di operazioni sospette

Relatore: Antonio Fortarezza

Dottore Commercialista

Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti contabili

Commissione antiriciclaggio ODCEC Milano

Prima di parlare di antiriciclaggio

ABUSO DEI SERVIZI





Art. 23 – Conferimento dell'incarico

.....

2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.



Art. 28 – Riserbo e segreto professionale

.....

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare

.....

Codice penale.....

Capo III - Del concorso di persone nel reato

Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato.

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.....

Art. 378. Favoreggiamento personale.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.....

Codice penale.....

Art. 379. Favoreggiamento reale.

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, **648 bis, 648 ter**, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione....

Codice penale.....

Art. 170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato. La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso. L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

Reati tributari.....

Art. 11 – sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Quando gli Avvocati sono destinatari della normativa antiriciclaggio?

Le prestazioni professionali per Avvocati – (Articolo 12 D.Lgs 231/2007)

Gli avvocati sono destinatari quando, **in nome o per conto** dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e **quando assistono** i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1)	Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2)	La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3)	L'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4)	L'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5)	La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati



Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Quindi quando gli avvocati sono destinatari, devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio

- ❑ Adozione di misure organizzative
- ❑ Formazione del personale
- ❑ Valutazione del rischio
- ❑ Adeguata verifica del cliente
- ❑ Registrazione dei dati
- ❑ Conservazione dei documenti
- ❑ Segnalazione operazioni sospette
- ❑

Chiarimenti ufficiali su alcune prestazioni professionali

QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA FINANZIARIA

La consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa di importo superiore ai 12.500 Euro rientra fra le operazioni rilevanti ai fini della identificazione e registrazione come "qualsiasi altra operazione di natura finanziaria"?

Si conferma che la consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa d'importo superiore alla soglia rilevante, realizzando una "prestazione professionale", così come definita dalle Istruzioni UIC (la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe), comporta la registrazione della stessa in archivio unico.

Tale prestazione può essere registrata come "qualsiasi altra operazione di natura finanziaria", fermo restando che l'Allegato A delle Istruzioni UIC, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dagli Ordini e Collegi professionali interpellati, ha un valore meramente esemplificativo, per cui il singolo professionista può utilizzare le voci che ritiene più calzanti con le operazioni assoggettate agli obblighi di registrazione.

Si precisa tuttavia che gli incarichi concernenti il soddisfacimento di pretese risarcitorie, includenti anche i casi di **responsabilità civile automobilistica** debbono essere considerati **esenti dall'obbligo di segnalazione** di operazioni sospette ai sensi dell'art. 10 del D.M. 141/06 in quanto riconducibili nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Qualora invece l'attività posta in essere sia limitata al raggiungimento di una **transazione stragiudiziale**, l'attività stessa rientra fra quelle assoggettate agli obblighi.

UIC – 27/03/2007

QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA IMMOBILIARE

La redazione di un **contratto di comodato** di un appartamento (di valore superiore ai 12.500 Euro) rientra nell'ambito di "qualsiasi altra operazione immobiliare" di cui all'allegato A1 ed è quindi assoggettata agli obblighi di identificazione e registrazione?

La redazione di un contratto di comodato - data la natura essenzialmente gratuita del comodato stesso – costituisce prestazione da registrare qualora il valore della cosa data in consegna sia superiore a 12.500 euro; può essere registrata come "qualsiasi altra operazione immobiliare", o con una nuova voce che il professionista ritiene più adatta al caso.

UIC – 27/03/2007

GESTIONE DI DENARO

Nella generica prestazione definita “Gestione di denaro” (di cui all’all. A1) rientra anche la regolamentazione del patrimonio di un minore contrattata dai suoi genitori naturali assistiti dai relativi legali?

Nel ribadire che l’elenco delle prestazioni professionali riportato nell’allegato A delle Istruzioni UIC ha un valore meramente esemplificativo, il singolo professionista può utilizzare le voci che ritiene più calzanti con le operazioni assoggettate agli obblighi di registrazione.

La regolamentazione del patrimonio di un minore contrattata dai genitori può rientrare nella “gestione di denaro”, ovvero in quelle di gestione “di conti bancari”, “di conti titoli” o in “qualsiasi altra operazione di natura finanziaria”.

UIC – 27/03/2007

GESTIONE DI ALTRI BENI

Si chiede di chiarire ed esemplificare cosa deve essere ricompreso nell'ambito della generica attività "gestione di altri beni" di cui all'allegato A1.

Nell'impianto normativo delineato dal D.M 141/06 e relative Istruzioni UIC, le espressioni utilizzate nell'articolo sopra richiamato, quali ad esempio, "qualsiasi operazione di natura finanziaria"; "trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche" lett. a; "gestione di danaro, strumenti finanziari ed altri beni" lett. b, hanno un carattere volutamente generale, tale da includere **tutte le transazioni a connotazione finanziaria o connesse a trasferimenti immobiliari o di attività economiche ad esse riconducibili** secondo un prudente apprezzamento rispondente alle finalità specifiche del testo normativo.

La gestione, in particolare, deve essere intesa nella sua accezione più ampia, includendo sia le attività ordinarie sia le straordinarie, tra cui rientrano senz'altro **il trasferimento e l'alienazione di beni, nonché la compensazione tra pretese debitorie e creditorie.**

UIC – 27/03/2007

CONSULENZA E ASSISTENZA

L'attività di consulenza e assistenza al cliente nello svolgimento di un'attività o di una serie di atti e operazioni determina l'assoggettamento agli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio qualora essa abbia un valore pari o superiore a 15.000 euro. Nel caso in cui, invece, l'attività di consulenza abbia un valore che non sia determinato o determinabile, essa rientra nel disposto dell'art. 16, comma 1, lett. c).

Integrano in ogni caso operazioni di valore non determinabile le operazioni di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, *trust* e soggetti giuridici analoghi.

Nel medesimo ambito si presume, inoltre, possano essere annoverate anche fattispecie quali, ad esempio, le **delibere assembleari** finalizzate alla realizzazione di operazioni che possono comportare la gestione o il trasferimento di attività economiche e che, pur non essendo di per sé "operazioni" autonome, **costituiscono il presupposto per la realizzazione di operazioni** potenzialmente rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio, le modifiche di patti sociali, le cessioni di quote sociali, le cessioni di aziende o di rami aziendali, l'aumento di capitale delegato, gli atti di fusione, gli atti di costituzione di patrimoni destinati, finanziamenti di soci, ecc.

Consiglio Nazionale del Notariato – 04/04/2014

GESTIONE DI DENARO, STRUMENTI FINANZIARI O ALTRI BENI

1) In merito ai contratti di affitto, l'obbligo di registrazione della prestazione si realizza solo nel caso di redazione del contratto da parte del professionista o anche nel caso di mera consulenza su specifiche clausole dello stesso?

Risposta: Qualora la prestazione professionale consista in un'attività di assistenza al cliente nella predisposizione e successiva stipulazione di un contratto di locazione immobiliare, tale tipologia di assistenza, fornita al cliente proprietario dell'immobile, configura un'attività professionale diretta ad assistere il cliente nella corretta amministrazione e gestione dell'immobile di proprietà.

Si ritiene, quindi, configurabile la fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), n. 2 «gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni».

Il professionista, in tale ipotesi, è pertanto destinatario di tutti gli obblighi previsti dal dlgs. 231/2007.

MEF – 11/11/2013

PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 PER I PROFESSIONISTI - CHIARIMENTI VARI

Pubblicato il 21 giugno 2006 sul sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it)

Data ultimo aggiornamento 21 Giugno 2006

22. Incarico di recupero credito

L'incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M . 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par. 2.

Vediamo ora i chiarimenti forniti
dal CNF in data 24/10/2012

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

“Come è noto, il decreto definisce attività di riciclaggio (art. 1) la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine, qualora si abbia conoscenza della provenienza dei medesimi da attività criminose. In forza, poi, del combinato disposto di cui ai successivi art. 10 e art. 12, comma 1, lett. c), gli avvocati, oltre a numerosi altri soggetti, sono destinatari delle relative disposizioni. Va quindi osservato che, ai sensi del summenzionato art. 12, comma 1, lett. c), gli avvocati sono tenuti al rispetto delle norme recate dal d.lgs. n. 231/2007 allorquando, su incarico dei propri clienti, ‘compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare’ e quando li assistono ‘nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni’, ecc.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

Il comma 2 del medesimo articolo, poi, esclude **dall'obbligo di segnalazione** delle operazioni sospette, previsto dall'art. 41 del decreto, gli avvocati, con riferimento alle 'informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica' del medesimo, ovvero nell'espletare i 'compiti di difesa o di rappresentanza' del cliente 'in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza' preliminare, 'ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso'.

Nessuna esclusione è invece prevista per quanto concerne l'obbligo 'di adeguata verifica della clientela' durante lo svolgimento, in qualsivoglia forma, dell'attività professionale, contemplato dall'art. 16 del decreto.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

Posto quanto sopra e considerato che il Consiglio dell'Ordine [remittente] riconduce il quesito sia ai procedimenti civili, sia alla predisposizione dei contratti di locazione e comodato, agli arbitrati e alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si può, ad avviso della Commissione, rispondere come segue:

1. Non esiste obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 41 del decreto con riferimento alle informazioni su eventuali operazioni sospette, attribuibili al proprio cliente, acquisite nel corso dell'attività professionale **prima, durante e dopo il procedimento giudiziario**.
2. Detta esenzione si applica **anche alle fattispecie di preliminare disamina della posizione giuridica** del cliente e di valutazione della convenienza di intentare o evitare un procedimento, in quanto la norma (art. 12, comma 2) richiama singolarmente le diverse, possibili fasi nelle quali potrebbe estrinsecarsi l'attività professionale richiesta. **Non vincola, quindi, l'esenzione alla necessaria esistenza di un procedimento giudiziario**.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

3. Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per i trasferimenti immobiliari in **sede di giudizi** di separazione o divorzio; per le cause di divisione immobiliare; per le cause di usucapione; per le azioni ex art. 2932 c.c.

Ciò in quanto, a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a 15.000,00 euro, i procedimenti anzidetti sono finalizzati al trasferimento di diritti reali su beni immobili.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

4. Non esiste, in linea generale, obbligo di segnalazione e/o di adeguata verifica con riferimento ai **contratti di locazione**, in quanto essi non trasferiscono diritti reali e non costituiscono un'attività economica. Non va però trascurato che una pattuizione locatizia fra soggetti complici contemplante, ad esempio, un canone elevato e abnorme, potrebbe ragionevolmente nascondere un'attività di riciclaggio di risorse finanziarie rivenienti da attività illecite. A tale riguardo, induce a riflettere la complessiva e articolata definizione di riciclaggio recata dall'art. 2 del decreto: ad esempio, in presenza di proventi liquidi di origine illecita, la cosiddetta conversione dei beni, prevista dal comma 1, lett. a) del succitato art. 2, ben potrebbe realizzarsi per il tramite di un fittizio contratto di locazione, comportante il trasferimento del relativo canone fra soggetti ovviamente complici.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

5. Pur non essendo esplicitamente menzionati, si deve ritenere che gli arbitrati rituali debbano essere equiparati, ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio, ai procedimenti giudiziari.

6. In ordine, infine, alle **pratiche risarcitorie stragiudiziali**, si può osservare che, ove esse comportino, **anche potenzialmente**, un trasferimento di attività economiche, provocano per certo, ricorrendone le condizioni, gli obblighi di segnalazione e di adeguata verifica del cliente, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 41 e dell'art. 16 del decreto.”

La normativa antiriciclaggio per i professionisti

L'evoluzione della norma per comprendere gli obblighi nel tempo

Da quando i professionisti hanno obblighi in materia di antiriciclaggio?

Norme comunitarie	Norme nazionali	In vigore dal:
I Direttiva n. 91/308/CEE del 10/6/1991	DL 143/1991 – conv. Legge n. 197/1991	9 maggio 1991
	D.Lgs. n. 374/1999	
II Direttiva n. 2001/97/CE del 4/12/2001	D.Lgs. n. 56/2004 Disposizioni di attuazione: Decreto MEF 03/02/2006 n. 141 	14 marzo 2004 22/04/2006
	Provvedimento UIC 24/02/2006 Decreto MEF 10/04/2007 n. 60	25/05/2007
III Direttiva n. 2005/60/CE del 26/10/2005	D.lgs. n. 231 del 21/11/2007 	29/12/2007

L'evoluzione della norma per comprendere gli obblighi nel tempo

La sequenza delle date e i relativi supporti normativi

Date	Fonti normative di riferimento e altre fonti
La normativa antiriciclaggio per i professionisti è entrata in vigore il 22/04/2006.	Il testo di legge di riferimento era il D.M. n. 141 del 03/02/2006
	Gli indicatori di anomalia per i professionisti erano contenuti in un provvedimento dell'UIC del 24/02/2006
Dal 29/12/2007 la normativa antiriciclaggio è stata modificata (è entrato in vigore l'adeguata verifica del cliente)	Il testo di legge di riferimento è il D.Lgs 231/2007
	Gli indicatori di anomalia sono contenuti nel D.M. 16/04/2010 entrato in vigore il 3/05/2010
	La prima versione delle Linee Guida per l'Adeguata verifica del CNDCEC sono state pubblicate il 9/11/2008 (in circolazione da settembre 2008)

L'evoluzione della norma per comprendere gli obblighi nel tempo

Dal 4/11/2009 vengono riformulati i termini per la registrazione

Provvedimento	Novità:
D.lgs. 151/2009 In vigore dal 4/11/2009	<ul style="list-style-type: none">• Chiarimenti sugli esoneri dall'obbligo di adeguata verifica (a tutte le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e non solo alle dichiarazioni dei redditi) (ai componenti degli organi di controllo);• Previsione della validità dell'attestazione di terzi inviata via mail;• Riformulazione dei termini per l'obbligo di registrazione (entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico o termine della prestazione professionale o eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni)• Introduzione dell'obbligo di registrazione dei dati identificativi del titolare effettivo.

Altre modifiche rilevanti della normativa

Provvedimento	Novità:
D.lgs. 78/2010 In vigore dal 31/05/2010	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="544 432 1881 658">• Introduzione di un'ulteriore ipotesi dell'obbligo di astensione per i clienti di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in paesi black list;<li data-bbox="544 682 1951 851">• Inserimento della movimentazione di denaro contante anomala o frequente ovvero di importo superiore pari o superiore a euro 15.000 quale indicatore di anomalia nell'art. 41;




(Giugno 2015)

L'obbligo di astensione, che opera automaticamente al verificarsi delle condizioni indicate, senza lasciare alcun margine di valutazione al professionista, non è attualmente operativo per mancanza del decreto di attuazione del MEF.

L'evoluzione della norma per comprendere gli obblighi nel tempo


L'evoluzione normativa delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Periodo	Limite (euro)	Riferimenti
Dal 1991 fino al 29/04/2008	12.500,00	L. 197/1991
Dal 30/04/2008 al 24/06/2008	5.000,00	D.L. 223/06
Dal 25/06/2008 al 30/05/2010	12.500,00	D.L. 112/2008
Dal 31/05/2010	5.000,00	D.L. 78/2010
Dal 13/08/2011	2.500,00	D.L. 138/2011
Dal 6/12/2011	1.000,00	D.L. 201/2011



L'evoluzione della norma per comprendere gli obblighi nel tempo

Riepilogo date fondamentali



L'evoluzione della norma per comprendere gli obblighi nel tempo

Le indicazioni dei registri cartacei che nel tempo si sono susseguiti

Questa è l'intestazione del registro cartaceo su cui registrare i dati dal **22/04/2006**

REGISTRO ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI E LE SOCIETÀ DI REVISIONE

D.L. 3 MAGGIO 1991, N. 143 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
D. LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56 **D.M. 3 FEBBRAIO 2006, N. 141**
PROVVEDIMENTO UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 24 FEBBRAIO 2006

IN PRATICA

Questo registro, istituito dal 22/04/2006, posso continuare ad usarlo anche dal 29/12/2007.

L'evoluzione della norma per comprendere gli obblighi nel tempo

Le indicazioni dei registri cartacei che nel tempo si sono susseguiti

Intestazione del registro cartaceo su cui registrare i dati a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 231/2007 dal **29/12/2007**

REGISTRO DELLA CLIENTELA
AI FINI ANTIRICICLAGGIO
PER PROFESSIONISTI



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche - D.Lgs. 141/2010
Provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006
D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 e n. 60

Focus riepilogativo delle date più importanti:

- ✓ Dal 22/04/2006 i professionisti sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio, quindi sia i nuovi clienti che i vecchi clienti che richiedono nuove prestazioni professionali da questa data in avanti devono essere registrati.
- ✓ Per i clienti già esistenti al 22/04/2006, ho tempo fino alla data del 22/04/2007 per registrarli.
- ✓ Dal 29/12/2007 la normativa cambia e viene introdotto tra l'altro, l'obbligo dell'adeguata verifica del cliente.
- ✓ Per i clienti già esistenti al 29/12/2007, la norma dice che l'adeguata verifica deve essere effettuata al primo contatto utile con il cliente.
- ✓ Fino al 3/11/2009 il termine di registrazione è entro 30 giorni dalla data dell'incarico del cliente.
- ✓ Dal 4/11/2009 il termine di registrazione è di 30 giorni dalla data dell'incarico del cliente ovvero dalla data di ultimazione della prestazione ovvero dalla conoscenza di ulteriori informazioni.

Prima di cominciare.....

Il sistema della prevenzione per i professionisti:

- Devo valutare il rischio antiriciclaggio del cliente e organizzare di conseguenza l'adeguata verifica;
- Devo ottenere informazioni sull'identità del cliente e del titolare effettivo e sullo scopo della prestazione;
- Devo registrare e conservare le informazioni;
- Devo effettuare un controllo costante nel tempo nei limiti della prestazione professionale svolta;
- Devo fare delle valutazioni con tutto il patrimonio informativo al fine di valutare l'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette.

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

La valutazione del rischio come
strumento di indirizzo operativo

ATTENZIONE:

LA GUIDA NELLA SCELTA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE IN
MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E' IL RISCHIO



Quindi:

Sensibilità, proporzionalità e discrezionalità nelle
misure da adottare esclusivamente in funzione del
rischio.

Ad esempio:

In esito alla valutazione del rischio di riciclaggio del proprio cliente fatta dal professionista, lo stesso potrà trovarsi nelle seguenti situazioni:

SITUAZIONE		COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA
a)	non vi è rischio o il rischio è basso;	Applicare gli obblighi ordinari di adeguata verifica;
b)	vi è un rischio elevato o più elevato;	Applicare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica;
c)	vi è un vero e proprio sospetto di riciclaggio	Astensione dall'erogare la prestazione e segnalare alla UiF.

Se il rischio è alto obblighi rafforzati.....

Art. 28

Per il caso di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo più elevato, **la legge non prevede specifici adempimenti**, diversi e ulteriori rispetto a quelli in cui consiste l'adeguata verifica.

In pratica

Il professionista dovrà applicare gli **obblighi consueti**, ma in modo più rigoroso e vigile.



L'operatore dovrà adottare **i soliti adempimenti**, ma in modo più rigoroso e vigile, ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione ma acquisendo ulteriori dati e conferme attraverso registri di enti pubblici.

Ma il professionista come deve valutare il rischio?

- ❑ La legge non stabilisce una procedura, ma soltanto alcuni criteri di carattere generale;
- ❑ L'approccio basato sul rischio previsto dalla norma, si fonda, sulla necessità da parte del professionista, di **graduare** il comportamento nei confronti del cliente, in relazione alla valutazione del rischio che ha effettuato.

I criteri generali previsti dalla legge per valutare il rischio sono soggettivi (il cliente) e oggettivi (operazione o prestazione):

In relazione al cliente (profilo soggettivo), per il professionista rilevano i seguenti elementi:

1. natura giuridica;
2. prevalente attività svolta;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

In relazione all'operazione o alla prestazione professionale (profilo oggettivo), sono oggetto di valutazione:

1. tipologia;
2. modalità di svolgimento;
3. ammontare;
4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale);
5. ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell'operazione).

Come si deve comportare il professionista per valutare il rischio tenuto conto che la legge non prevede un modello di valutazione?

Ogni professionista, nel rispetto dei criteri generali previsti dalla legge, può utilizzare un modello di approccio basato sul rischio a sua scelta, quindi potrà elaborare una serie di indicatori a cui associare un punteggio e al termine stabilire un determinato livello di rischio per ogni cliente.

IN PRATICA

Il CNDCEC ha sviluppato un modello che può essere utilizzato dai professionisti.



USIAMO QUEL MODELLO



Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC

Il modello di valutazione si compone di due parti:

- ✓ Una parte che riguarda il cliente;
- ✓ Una parte che riguarda l'operazione o la prestazione professionale.



IN PRATICA

- 1)** Si compilano le due parti del modello attribuendo ad ogni campo un punteggio da 1 a 5;
- 2)** Si sommano i punteggi ottenuti complessivamente, sia nella prima che nella seconda sezione;
- 3)** Si mette la data della valutazione, si firma e si archivia nel fascicolo del cliente;

La valutazione del rischio

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC



VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO - CLIENTE _____

A. ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE (DA 1 A 5)

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio
a.1. Natura giuridica	
Ditta individuale	
Associazione professionale	
Società di persone	
Società di capitali	
Trust	
Società fiduciarie	
Altro.....	
Totale a.1.	
a.2. Prevalente attività svolta	
Operazioni "normali"	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni "anomale"	
Totale a.2.	
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)	
Totale a.3.	
a.4. Area geografica di residenza	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore	
Totale a.4.	
TOTALE PUNTEGGIO (A)	

B. ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE (DA 1 A 5)

B. Aspetti connessi all'operazione	rischio
b.1. Tipologia	
Ordinaria	
Straordinaria	
b.2. Modalità di svolgimento	
Con banche	
Tra soggetti privati	
b.3. Ammontare	
Basso	
Medio	
Alto	
b.4. Frequenza e durata	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
b.5. Ragionevolezza	
Congrua	
Non congrua	
b.6. Area geografica di destinazione	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra	
Territori off shore	
TOTALE PUNTEGGIO (B)	

VALUTAZIONE FINALE - Basso/Medio/Alto	
---------------------------------------	--

C - TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO	
---	--

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC

In esito alla valutazione del rischio del cliente vi saranno le seguenti determinazioni (punteggio):

A. Aspetti connessi al cliente	B. Aspetti connessi all'operazione	Valutazione finale (A+B) ⁴⁸
Rischio legato al cliente: basso da 4 a 12 medio da 13 a 16 alto da 17 a 20	Rischio legato all'operazione: basso da 6 a 18 medio da 19 a 24 alto da 25 a 30	Totale (A+B) 10 50 Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo: basso da 10 a 30 medio da 31 a 40 alto da 41 a 50

IN PRATICA

Con la valutazione, il rischio potrà essere:

Basso - Medio - Alto

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC

Comportamenti suggeriti dal CNDCEC in esito alla valutazione del rischio:


RISCHIO	COMPORAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO (da 10 a 30)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale
MEDIO (da 31 a 40)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.
ALTO (da 41 a 50)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti) .

Quale è la posizione della Guardia di Finanza sulla valutazione del rischio?

Nessuna indicazione operativa rinviando al contenuto dell'art. 20



I professionisti dovranno essere in grado di **dimostrare** alle Autorità competenti che la **portata delle misure** adottate sia adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



QUINDI TUTTO IL SISTEMA DEI PRESIDANTI ANTIRICICLAGGIO NELLO STUDIO, RUOTA INTORNO ALLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DEL CLIENTE

L'adeguata verifica del cliente

Le procedure e la documentabilità dei processi:

- La legge non impone forme particolari nell'espletamento dei vari obblighi, tuttavia ai fini della documentabilità dei vari processi, è preferibile che il professionista documenti il proprio percorso e le misure adottate;
- Esempio: richieste scritte al cliente, mail di conferma, richieste di conferma dei dati a terzi etc.



Il controllo della Guardia di Finanza è un processo di acquisizione di informazioni documentali.

Quando per il professionista scatta l'obbligo dell'adeguata verifica?

- a) Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) Quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- c) Tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- d) Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente;

Cosa deve fare il professionista per rispettare l'obbligo di adeguata verifica del cliente?

ATTIVITA' CHE IL PROFESSIONISTA DEVE SVOLGERE		TEMPI DI ESECUZIONE
a)	Identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;	Al conferimento dell'incarico
b)	Identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità	
c)	Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale	
d)	Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale	Per tutta la durata del rapporto

Quali sono le modalità di esecuzione dell'adeguata verifica?


MODALITA'	CASISTICA
SEMPLIFICATA	Nel caso in cui il cliente appartenga ad una determinata categoria di soggetti (banche, intermediari finanziari, amministrazioni pubbliche etc)
RAFFORZATA	Nel caso in cui vi sia un alto rischio di riciclaggio, il cliente non sia fisicamente presente o il cliente sia una persona politicamente esposta
ORDINARIA	In tutti gli altri casi

Attenzione: tutte le volte che.....

- a) Non riesco a identificare il cliente e verificarne l'identità;
- b) Non riesco a identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) Non riesco a ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;
- d) Non riesco a svolgere un controllo costante nel tempo;




**Il professionista deve astenersi
dall'eseguire la prestazione
professionale**



ESEMPIO:
Chiedo al cliente chi è il titolare
effettivo ma non ottengo risposte.

Le eventuali esclusioni o esenzioni dall'obbligo dell'adeguata verifica non determinano mai l'esclusione dall'obbligo di segnalare una operazione sospetta di riciclaggio



L'esenzione dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è limitato ad una casistica ben precisa e prevista dalla legge (assistenza giudiziaria)

ESEMPIO

Pratiche specifiche di valore inferiore a euro 15,000: nessun obbligo di adeguata verifica, ma permane sempre l'obbligo sussistendone le condizioni di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.


Cosa deve fare il cliente?

Il cliente mediante dichiarazioni responsabili è il punto di partenza per le informazioni da acquisire da parte del professionista.

Art. 21) - Obblighi del cliente

1. I clienti forniscono, **sotto la propria responsabilità**, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono **per iscritto, sotto la propria responsabilità**, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

L'omissione o la falsità delle informazioni acquisite dal cliente, mediante una dichiarazione responsabile è punita con la reclusione.



La dichiarazione del cliente, nel sistema antiriciclaggio, è l'unica dichiarazione che prevede una sanzione penale in caso di falsità.....

LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL CLIENTE SONO IL PUNTO DI PARTENZA PER LE INFORMAZIONI DA ACQUISIRE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

Allegato B.1 - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

DICHIARO

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sonoassistenza nella vendita di un immobile al fine di acquistarne uno più grande per la mia famiglia.....

MILANO, _____29/3/2014_____

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO ROSSI

NB: Tribunale di Milano.....(sulla dichiarazione del cliente)

I dirigenti di una società italiana hanno chiesto che il Tribunale di Milano obbligasse la capogruppo localizzata all'estero a comunicare le informazioni necessarie per assolvere agli obblighi dei destinatari della normativa antiriciclaggio.

NB: Tribunale di Milano.....(sulla dichiarazione del cliente)

Ne deriva un chiaro ed esplicito obbligo del cliente di fornire informazioni corrette, della cui veridicità o meno il cliente risponde (sotto la propria responsabilità, si esprime la norma), nel senso che, se poi emerge trattarsi di informazioni non veritiere, le conseguenze negative ridondano immediatamente e direttamente in capo al cliente.

Si tratta di un dato di rilievo, che scolpisce il fatto che il cliente non può limitarsi a fornire generiche informazioni provenienti da terzi, ad esempio dalle società controllanti, demandando al solo intermediario l'onere della loro valutazione, e restando in attesa di ulteriori *input* e richieste; bensì ha l'onere di effettuare a sua volta verifiche sulle informazioni fornite, prima di trasmetterle all'intermediario, proprio perché di quelle informazioni deve assumersi (in proprio) la responsabilità.

Adempimento	Modalità di adempimento
<i>Identificazione e verifica dell'identità del cliente</i>	<ul style="list-style-type: none">- in presenza del cliente;- anche attraverso propri dipendenti o collaboratori;- mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico;- al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. <p>Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.</p>

Adempimento	Modalità di adempimento
<i>Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo</i>	<ul style="list-style-type: none">- contestualmente all'identificazione del cliente;- per le persone giuridiche, i <i>trust</i> e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; <p>Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.</p>

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO

E' la **persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la **persona o le persone fisiche** che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

- E' sempre una persona fisica o più persone fisiche;
- La normativa fornisce due definizioni di titolare effettivo a seconda che il cliente sia una società ovvero un'altra entità.

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di societa':

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entita' giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entita' giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entita' giuridica;

Per titolare effettivo s'intende:

b) in caso di entita' giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono gia' stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entita' giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'entita' giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entita' giuridica.

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 del 3/4/2013.

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.

Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 3, e dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio.

I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tal caso infatti non sarebbe necessario individuarne il titolare effettivo sub 2)). In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

Identificazione del titolare effettivo: COME?

- Deve essere effettuata contestualmente all'identificazione del cliente
- Per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, devono essere adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente
- Anche tramite la dichiarazione responsabile del cliente
- Oppure utilizzando pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o ottenendo le informazioni in altro modo



Non è strettamente necessario procurarsi la copia del documento di identità, in quanto la norma, consente di fare riferimento a pubblici registri, documenti, atti, o, in ultima analisi, anche a dichiarazione del cliente.

Consiglio Nazionale del Notariato

Identificazione del titolare effettivo: COME?

RISPOSTA:

Il titolare effettivo non può essere individuato autonomamente dal professionista.

Infatti, ai sensi dell'art. 21 del dlgs 231/2007, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente.

RISPOSTA DEL MEF 11 Novembre 2013

NEI RAPPORTI CON STRUTTURE SOCIETARIE COMPLESSE O ARTICOLATE SOTTO IL PROFILO DELLA CATENA DI CONTROLLO, E' L'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' CLIENTE CHE DEVE FORNIRE AL PROFESSIONISTA TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



IN PRATICA

L'amministratore non può essere generico o evasivo.
La sua è una dichiarazione responsabile.

Attenzione: novità 08/08/2014

I professionisti sono obbligati a fornire le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi alla GDF o all'Agenzia delle Entrate (UCIFI) con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.

Prot 2014/105953




Esempio:





Adeguate verifica del cliente: IL TITOLARE EFFETTIVO

Esempio:



Esempio:



Le società fiduciarie sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie per il concreto adempimento degli obblighi e quindi le generalità del o dei fiducianti.

Adempimento	Modalità di adempimento
<i>Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale</i>	<p>L'art. 19 non prevede specifiche modalità di esecuzione.</p> <p>Tuttavia, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.</p>

Adempimento	Modalità di adempimento
<i>Controllo costante nel corso della prestazione professionale</i>	<ul style="list-style-type: none">- analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;- aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

I documenti indispensabili per l'assolvimento degli obblighi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Compilato dal professionista

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E ALTRI DATI

Sottoscritto dal cliente

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Sottoscritto dal cliente

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E ALTRI DATI

2) DI COSTITUIRE DI NON COSTITUIRE

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007.

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono

.....
.....
.....

SE NECESSARIO

4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da
.....e,
comunque, da attività lecite.

TREVISI, _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

DICHIARO	
<input type="checkbox"/>	DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.
<input type="checkbox"/>	DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI
- COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
<input type="checkbox"/>	DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

TREVISI, _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

Alcune indicazioni sull'adeguata verifica: Cliente non presente

**QUESTA E' UNA NORMATIVA RITAGLIATA
SULLA TRASPARENZA**

**E QUINDI IMMAGINA CHE IL PROFESSIONISTA IDENTIFICHIL
IL CLIENTE IN SUA PRESENZA**

**QUANDO POSSO CONSIDERARE ASSOLTA
L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA
VERIFICA ANCHE SENZA LA PRESENZA
FISICA DEL CLIENTE?**

Adeguate verifica “a distanza” (o indiretta)

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto 231/2007, i “*professionisti*” possono considerare assoluta l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, **anche senza la presenza fisica del cliente**, in uno dei seguenti quattro casi:

- ❑ qualora il cliente sia stato **già identificato** in relazione ad un rapporto (incarico) in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
- ❑ per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
- ❑ per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da **atti pubblici, da scritture private autenticate** o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ❑ per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Ai sensi dell'art. 28 del decreto 231/2007, i “*professionisti*” ed i revisori adottano *misure rafforzate di adeguata* verifica nei seguenti casi:

- in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando **il cliente non è fisicamente presente**;
- in caso di operazioni o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.

Presupposti	Adempimenti
<p><i>Il cliente non è fisicamente presente</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario;- assicurarsi che il primo pagamento dell'operazione sia stato effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un istituto creditizio.

Per evitare il ripetersi delle procedure di verifica della clientela di cui agli artt. 18, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto 231/2007, **il legislatore consente di ricorrere all'adeguata verifica già svolta da "terzi"** (art. 30 del decreto 231/2007).

a)	l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b)	l'identificazione dell'eventuale titolare effettivo e la verifica della relativa identità;
c)	la raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;

Oggetto dell'esonero se il professionista si avvale dell'esecuzione da parte di terzi

Esonero dagli adempimenti di:

- identificazione del cliente
- identificazione del titolare effettivo
- acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale

Presupposto dell'attestazione ex art. 30

Quando viene fornita *un'idonea attestazione* da parte di uno dei seguenti soggetti con i quali il cliente abbia già conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

- intermediari finanziari, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 231/2007;
- enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'U.E;
- professionisti nei confronti di professionisti

Tuttavia, nel caso in cui sorgono - in qualunque momento - dubbi sull'identità del cliente, è richiesto ai soggetti obbligati di procedere ad una nuova identificazione.

Caratteristiche dell'attestazione ex art. 30

L'attestazione:

- deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza;
- può consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che ha provveduto all'identificazione mediante contatto diretto;
- può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'operatore che deve procedere all'identificazione;
- non può essere rilasciata, in nessun caso, da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.



IN PRATICA

E' UNA ATTESTAZIONE SOTTOSCRITTA E RILASCIATA DA UN PROFESSIONISTA CHE HA IDENTIFICATO DI PERSONA IL CLIENTE E CHE HA UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN CORSO.

Registrazione e conservazione dei dati

I professionisti ed i revisori di cui agli artt. 12 e 13, comma 1, lettera b), del decreto 231/2007, conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi Autorità competente.

Tali adempimenti non vanno osservati:

- in caso di applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 25 del decreto 231/2007;
- per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto 231/2007.

Gli obblighi di conservazione sono previsti dall'art. 36, comma 1, lett. a) e b), del decreto 231/2007.

Presupposto	Conservazione
<i>Per l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo</i>	Conservazione della copia o dei riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale
<i>Per le operazioni e le prestazioni professionali</i>	Conservazione delle scritture e delle registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo anch'essi di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale



Oggetto	Informazioni da registrare	Tempistica	Soggetto deputato alla registrazione
<i>Prestazione professionale</i>	<ul style="list-style-type: none">- la data dell'avvenuta instaurazione;- i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo;- i dati identificativi di eventuali soggetti delegati ad operare per conto del cliente;- la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale;- l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto del quale agisce.	Le informazioni vanno registrate tempestivamente e, comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, dell'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.	Professionista incaricato della prestazione, ancorché si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica.



Oggetto	Informazioni da registrare	Tempistica	Soggetto deputato alla registrazione
<i>Operazioni di importi pari o superiori a 15.000 euro, indipendentemente se si tratta di operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata</i>	<ul style="list-style-type: none">- la data;- la causale;- l'importo;- la tipologia dell'operazione;- i mezzi di pagamento;- i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto dell'eventuale soggetto esecutore.	<p>Le informazioni vanno registrate tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione.</p> <p>In caso di operazioni frazionate il termine decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia.</p>	<p>Professionista incaricato della prestazione, ancorché si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica.</p>

Ai fini della registrazione, si deve intendere per:

- ***dati identificativi***, il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
- ***mezzi di pagamento***, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- ***data***, con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso il destinatario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa.



Inoltre, si precisa che:

- relativamente alle prestazioni oggetto di registrazione, una specifica elencazione cui attenersi da parte dei professionisti e dei revisori contabili è contenuta nel Provvedimento dell'ex Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006 (allegato A).
- Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nel predetto allegato, sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione;



Inoltre, si precisa che:

- per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico.

Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano;



Inoltre, si precisa che:

- qualora il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;
- qualora dalla prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione;



Inoltre, si precisa che:

- in relazione alla tempistica di registrazione, l'art. 38, comma 1 bis, del decreto 231/2007 prevede un termine che decorre dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.
Si tratta, in sostanza, di una norma che sembra conferire al professionista ed al revisore - sul piano applicativo dell'adempimento - un'autonoma decisione basata su parametri ampiamente discrezionali.

Non sussistendo, allo stato, alcun chiarimento ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del Ministero della Giustizia, si può ipotizzare che il professionista utilizzi il criterio dell'accettazione allorquando riterrà di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti l'adempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo. Viceversa, quando la prestazione ha una durata non definibile a priori, ovvero si tratta di un'esecuzione continuativa nel tempo il cui termine è incerto ed aperto, il professionista potrebbe anche attendere la conclusione della stessa per eseguire la registrazione.

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del decreto 231/2007, i destinatari, a norma dell'art. 38 del citato decreto antiriciclaggio, istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

Tale archivio:

- non deve essere considerato una duplicazione dell'archivio unico informatico, bensì un applicativo con caratteristiche diverse rispetto agli standard previsti dall'art. 37 del decreto 231/2007 per gli enti creditizi ed assimilati;
- deve avere, in ogni caso, le funzionalità per garantire la corretta conservazione e la reperibilità dei dati ed informazioni che il professionista è tenuto a registrare.

I professionisti ed i revisori che svolgono l'attività professionale in forma associativa o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio, anche se è fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio.

Registro cartaceo:

In alternativa all'archivio informatico, i professionisti e i revisori contabili possono istituire il registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente.

La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

Registro cartaceo:

I dati e le informazioni registrati in questo modo devono essere resi disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta.

Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela

Registrazione

Firma del professionista 

Codice identificativo Cliente (N. prog)	Data identificazione	Cliente	Titolare effettivo
	Data incarico	Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (o Stato Estero), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, estremi del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio), attività lavorativa svolta. Soggetto diverso da persona fisica - Denominazione, natura giuridica, data di costituzione, C.F. e P.I., sede legale, attività o settore di interesse. Indicare, inoltre, i dati richiesti per la Persona Fisica relativi al legale rappresentante.	Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (o Stato Estero), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, estremi del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio). Soggetto diverso da persona fisica - Denominazione, natura giuridica, data di costituzione, C.F. e P.I., sede legale, attività o settore di interesse. Indicare, inoltre, i dati richiesti per la Persona Fisica relativi al legale rappresentante.
198	Giorno Mese 13 01	IND SRL, VIA PESTOBENOVESE 12 (MI), C.F.	Al momento, non è obbligatorio registrarlo, ma occorre conservare i dati nel fascicolo del cliente
	Anno 2013	IIIIIIII, INFORMATICA, VINO VENETO, MATO	
	Giorno Mese 13 01	A RECCO (GE) IL 2/2/70, CF INT11023TF205, A.U.	
	Anno 2013	RES. RECCO (GE) VIA STOP 12, C.I. A0505572 27/12/12	
	Giorno Mese 		

Pag. 4

Operazione			Annotazioni
TIPOLOGIA CASUALE	Data	Mezzo di pagamento	
	Valore		
ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL VERBALE DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E ADEMPIMENTI ASSEMBLARI.	Giorno Mese Anno 		//
	130.000,00		
	Giorno Mese 		

Registrazione

Firma del professionista



Codice identificativo Cliente (N. prog.)	Data identificazione		Cliente	Titolare effettivo
	Giorno	Mese	Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (in Stato Civile), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, codice del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio), attività lavorativa svolta. Soggetto diverso da persona fisica - Denominazione, natura giuridica, dati di costituzione, C.F. o P.I., sede legale, attività o settore di attività, indirizzo, nome, e dati richiesti per la Persona Fisica titolare di legge rappresentativa.	Persona fisica - Cognome e nome, luogo e data di nascita (in Stato Civile), C.F., indirizzo di residenza o domicilio, codice del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio). Soggetto diverso da persona fisica - Denominazione, natura giuridica, dati di costituzione, C.F. o P.I., sede legale, attività o settore di attività, indirizzo, nome, e dati richiesti per la Persona Fisica titolare di legge rappresentativa.
29	22	09	ECCO SRL, CF 18345678911, VIA SAPOUE 12,	DATI CONSERVATI NEZ FASCICOLO DEL CLIENTE
	20	13	36100 VICENZA, ELETTRONICA - ERNESTO MESTO,	
	22	09	CF NRETC1221121, 22/12/50 BOLZANO, RES. Via	
	2013		SOLE 22, Vi - AMM. UN. C-1. 22542254 Vi 22/12	

Operazione			Annotazioni
TIPOLOGIA CASUALE	Data	Mezzo di pagamento	
	Valore		
ASSISTENZA E CONSULENZA PRELIMINARE CESSIONE AZIENDA (RAMO ASSEMBLATO)	Giorno	Mese	
	Anno		
	55.000,00		

Registrazione

30	Giorno	Mese	
	20	10	ACHILLE AGAMENNONE, M, BERGAMO,
	Giorno	Mese	Anno
	20	13	10/07/1960 - CF ACTH2114# - RES
	Giorno	Mese	
	20	10	BERGAMO, VIA SPERANZA 27, C.1.
	Giorno	Mese	Anno
	20	13	75000213 BERGAMO 10/1/12

ASSISTENZA SUDDIVISIONE BENI IMMOBILI FAMILIARE	Giorno	Mese	
	Giorno	Mese	Anno
			200,000,00
	Giorno	Mese	

Il fascicolo del cliente



E' una normalissima cartellina in cui devono essere conservate le informazioni relative agli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

FORTAREZZA & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI - MILANO
20133 MILANO - VIALE CAMPANIA N. 33
TEL. 02 718902 - FAX 02 719118 - MAIL: INFO@STUDIOFA.IT

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

D.Lgs. 231/2007

Cliente: *Pinco Pallino Srl*

a) Documento identificativo	
b) Dichiarazione del cliente per generalità e varie	
b1) Dichiarazione titolare effettivo	
c) Documento attestante la legale rappresentanza in caso di soggetto diverso dalla persona fisica (es.: visura camerale, verbale poteri)	

La fonte normativa

Art. 36. Obblighi di registrazione

1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 **conservano i documenti** e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente **e del titolare effettivo**, **conservano** la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, **conservano** le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il concetto di riciclaggio e autoriciclaggio

Il riciclaggio nel nostro sistema normativo è definito dal:

- ✓ Codice penale 648-bis e 648-ter (normativa di repressione)
- ✓ D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio)



Per i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio la definizione di riciclaggio, a cui fare riferimento per la segnalazione, è quella contenuta è contenuta all'art. 2 del Dlgs 231/2007.

Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio:

- a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono **da un'attività criminosa** o da **una partecipazione** a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di **aiutare chiunque sia coinvolto** in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

Nella seconda parte , tratta di una cosa diversa dal riciclaggio, poiché “...aiutare chiunque sia coinvolto...”, costituisce il **favoreggiamento personale** previsto dall’art. 378 del codice penale).



Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 chi aiuta ricicla, quindi deve essere segnalato

Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio:

- b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*

Alla lettera c) si dice che costituisce riciclaggio una cosa che in realtà non lo è. Infatti si tratta di **ricettazione** previsto dall'art. 648 del codice penale.



Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 chi acquista, detiene o utilizza, ricicla, quindi deve essere segnalato

Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio:

d) **la partecipazione** ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, **l'associazione** per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Alla lettera d) si dice che costituisce riciclaggio oltre che la partecipazione ad una condotta di cui alle lettere precedenti, e quindi il **concorso** (art. 110 c.p.), anche l'associazione per commettere tale atto, e quindi **l'associazione per delinquere** (art. 416 c.p.).

Non solo, ma anche il fatto di aiutare, istigare o consigliare....



Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 sia chi concorre che l'associazione per delinquere deve essere segnalato

E' definito riciclaggio anche l'autoriciclaggio:



Il D.Lgs. 231/2007 ha anticipato già dal 2007 la figura dell'**autoriciclaggio**, in quanto prevede che costituisce riciclaggio anche l'utilizzo dei beni provenienti dall'attività criminosa da parte dell'autore materiale della condotta generatrice dei proventi illeciti, e ciò senza le limitazioni che sono previste dalla condotta di autoriciclaggio prevista nel sistema penale.



Attenzione a tutte le condotte previste dalla normativa penale tributaria, che costituiscono attività criminali ai fini della normativa antiriciclaggio.

La segnalazione di operazioni sospette

- Non siamo Pubblici Ufficiali quindi non abbiamo l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria.....
- Non abbiamo l'obbligo di riferire reati, ma solamente comportamenti anomali o sospetti del cliente.....
- Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo ci aiutano a selezionare e comprendere alcune dinamiche soggettive e oggettive che sono state ritenute dalla Legge e dalle Autorità competenti **critiche**.....

L'obbligo previsto all'art. 41).

- ❑ I professionisti e gli altri destinatari della norma inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta **quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che **siano in corso** o che **siano state compiute o tentate** operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da **qualsivoglia altra circostanza conosciuta** in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, **acquisiti nell'ambito dell'attività svolta** ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
- ❑ Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati **indicatori di anomalia**:

Nessuna indagine ma solo l'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale



- Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.
- **Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne** o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di **chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura** prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

Comportamenti anomali e segnalazione.....

- società in stato di insolvenza che trasferiscono repentinamente la propria sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- soggetti caratterizzati da strutture artificialmente complesse e opache, volte a rendere molto difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo, quali, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili a trust, fondazioni, *international business company* o società fiduciarie estere, specie se costituiti in Paesi o territori a rischio;
- società il cui capitale è stato oggetto di ripetuti trasferimenti in un breve lasso di tempo oppure è detenuto da persone fisiche o giuridiche non residenti.

➤ Sono comportamenti normali?



Quando segnalare una operazione sospetta?

- ❑ La norma prevede, che la segnalazione deve essere effettuata **senza ritardo**, non appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto, prevedendo altresì che la stessa ricorrendone i presupposti, deve essere fatta addirittura prima di eseguire l'operazione.



La segnalazione all'UIF va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Esonero dall'adeguata verifica e obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

- Il professionista potrebbe trovarsi in situazioni in cui non è soggetto all'adeguata verifica.
In ogni caso anche in tali circostanze permane sempre l'obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette.
I casi di esonero sono **tassativamente** indicati dalla legge

In quali casi i professionisti non sono obbligati ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta?

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento
- compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'obbligo di riservatezza.

- ❑ Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti della presente legge, **non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale** o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere **per le finalità ivi previste e in buona fede**, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Come effettuare la segnalazione di operazione sospetta?

Le SOS dovranno essere trasmesse alla UIF dal professionista, a mezzo di una piattaforma telematica a cui preventivamente bisogna abilitarsi (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) .

Il provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della **Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria** al seguente indirizzo:

<http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>

.....pur non essendo obbligatorio registrarsi al portale se non nel caso di invio della segnalazione di operazioni sospette, è molto importante abilitarsi preventivamente per completare la conformità dello studio alla normativa antiriciclaggio.....

La riservatezza e l'anonimato del soggetto segnalante.

- In generale l'art. 9 del D.Lgs. 231/2007, prevede che tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi compreso la DIA e la Guardia di Finanza, relative all'attuazione del d.lgs. 231/2007, sono coperte dal **segreto d'ufficio** anche nei confronti della pubblica amministrazione.
- Sempre la legge, stabilisce che anche nel caso di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 del codice di procedura penale) e nel caso dell'obbligo di riferire la notizia di reato (art. 347 del codice di procedura penale), l'identità del professionista segnalante anche qualora sia conosciuta, **non deve essere menzionata**.
- L'identità del professionista segnalante può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, **con proprio decreto motivato**, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Cosa succede dopo la segnalazione di operazioni sospette?

- ✓ L'UIF Effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute (analisi delle banche dati, collegamento con altre segnalazioni etc)
- ✓ Archivia le segnalazioni che ritiene infondate comunicandolo al soggetto segnalante;
- ✓ Trasmette le segnalazioni, corredate da una relazione tecnica alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per gli approfondimenti investigativi;

La UIF, la GDF e la DIA **possono richiedere ulteriori informazioni** ai fini dell'analisi della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.

L'obbligo di astensione del professionista.

- I professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, **hanno l'obbligo di astenersi** dal compiere la **prestazione professionale**, finchè non hanno effettuato la segnalazione, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa essere di ostacolo alle indagini.

Praticamente

Contattare l'UIF (Divisione normativa – Divisione SOS 1) e chiedere istruzioni operative anche a mezzo della PEC



Tel: **06 47921**

Divieto di comunicazione.

- ❑ In materia di segnalazione delle operazioni sospette, l'art. 46 prevede uno specifico divieto da parte del professionista, **di comunicare al cliente o a terzi interessati** che farà o ha fatto la segnalazione all'UIF. Tale divieto di comunicazione comporta nel caso in cui venga violato, **la sanzione penale** dell'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.
- ❑ In ogni caso non potrà mai essere considerata una comunicazione vietata, il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in essere un'attività illegale.

A tal fine, la pattuglia operante può prendere a base un campione specifico di operazioni sospette segnalate dall'operatore e verificare, per ciascuna di essa, attraverso la documentazione in possesso ed il fascicolo del cliente, eventuali violazioni al divieto di legge, ed in particolare se:

- è stata data notizia ad alcuno dell'avvenuta segnalazione;
- ne è stata data comunicazione al soggetto interessato.



Le sanzioni.

- ❑ La norma, prevede una particolare sanzione di carattere amministrativo per l'omessa segnalazione di operazione sospetta, dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.

ATTENZIONE: Segnalazioni di operazioni sospette tardive

- ❑ Non può essere mai considerata tardiva una SOS inoltrata non appena il professionista ha valutato il patrimonio informativo a sua disposizione.
- ❑ La SOS dipende dalla **conoscenza da parte del professionista degli elementi di sospetto.**

Le sanzioni.

ESEMPIO:

Oggi, in base al patrimonio informativo attuale, potrei tradurre una operazione compiuta ieri e che non era connotata da anomalie o elementi di sospetto, e quindi inoltrare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Praticamente



Sarà molto importante compilare bene la SOS da inoltrare alla UIF, e indicare che gli elementi del sospetto sono sopraggiunti in esito alle maggiori informazioni acquisite successivamente. La SOS è una comunicazione strutturata e nei campi informativi è molto importante indicare tutte le circostanze del caso.

Le sanzioni penali e amministrative per alcune violazioni relative alla normativa antiriciclaggio

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria
Violazione dell'obbligo di identificazione	Disposizioni del Titolo II, Capo I, decreto 231/2007	Art. 55, comma 1, decreto 231/2007 <i>Multa</i> <i>da € 2.600 a € 13.000</i>
Omessa, tardiva o incompleta registrazione	Art. 36 decreto 231/2007	Art. 55, comma 4, decreto 231/2007 <i>Multa</i> <i>da € 2.600 a € 13.000</i>
Assolvimento degli obblighi di identificazione e di registrazione avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	Disposizioni del Titolo II, Capo I e II, decreto 231/2007	Art. 55, comma 6, decreto 231/2007 <i>Circostanza aggravante che raddoppia le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 decreto 231/2007</i>

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria
Omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato del controllo di gestione, dell'organismo di cui all'art.6, comma 1, del decreto 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione	Art. 52, comma 2, decreto 231/2007	Art. 55, comma 5, decreto 231/2007 <i>Reclusione fino ad un anno e multa da € 100 a € 1.000</i>
Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta fuori dei casi previsti dal decreto 231/2007.	Artt. 46, comma 1, e 48, comma 4 decreto 231/2007	Art. 55, comma 8, decreto 231/2007 <i>Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 5.000 a € 50.000</i>

Le sanzioni amministrative

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta	Art. 6, comma 7, lettera c) decreto 231/2007	Art. 57, comma 1 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000</i>
Mancata astensione dall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo, esecuzione di operazioni o prestazioni professionali, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi in Paesi inseriti nella lista individuata dal Ministro dell'Economia e Finanze, in ragione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo degli stessi	Art. 28, comma 7-ter decreto 231/2007	Art. 57, comma 1-ter decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000, per un'operazione di importo non superiore a € 50.000; dal 10 al 40 per cento dell'importo, per un'operazione superiore ad € 50.000; da € 25.000 a € 250.000, se l'importo dell'operazione non è determinato e determinabile</i>

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria
Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata adozione delle altre modalità di registrazione	Artt. 38 e 39 decreto 231/2007	Art. 57, comma 3 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000</i>
Omessa segnalazione delle operazioni sospette	Art. 41 decreto 231/2007	Art. 57, comma 4 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata</i>
Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'U.I.F.	Art. 6, comma 6, lett. c), decreto 231/2007	Art. 57, comma 5 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000</i>

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria
Omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate	Art. 51, comma 1 decreto 231/2007	Art. 58, comma 7 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto</i>

Vi ringrazio per l'attenzione